



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

D E C R E T O N° 29968/DecA/44 del 23.12.2011

Oggetto: prosecuzione attività venatoria gennaio 2012.

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7/1/1977, n.1 art.14;

Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 15556/Dec/A14 del 11.07.2011 relativo all'adozione del calendario venatorio per la stagione 2011/12 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto del provvedimento cautelativo del Consiglio di Stato n. 5671 del 21.12.2011 (notificato all'Assessorato il 23.12.2011), con il quale è stata accolta l'istanza cautelare di primo grado proposta dall'Associazione LAV e più e, per l'effetto sospeso il decreto dell'Assessore Regionale alla Difesa dell'Ambiente 11 luglio 2011, n. 15556/Dec/A14, recante calendario venatorio 2011/12;

Ritenuto di dover ottemperare al provvedimento del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione n° 05/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 23.12.2011, con la quale viene disciplinato il proseguo dell'attività venatoria per il mese di gennaio 2012;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E C R E T A

Art. 1) E' sospeso il decreto n. 15556/Dec/A14 del 11.07.2011 relativo all'adozione del calendario venatorio per la stagione 2011/12 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2) L'attività venatoria in Sardegna per il mese di gennaio 2012 è consentita secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 3) - I titolari di porto d'arma per uso di caccia che intendono esercitare l'attività venatoria nel territorio della Regione Sardegna devono dimostrare in ogni momento di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia in Sardegna rilasciata nei modi indicati all'art. 46 della L. R. 29.07.1998, n° 23.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 29968/DEC-A/44 DEL 23.12.2011

- Art. 4) - L'esercizio dell'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:
- a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
 - b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40;
 - c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, qualora il calibro sia superiore a mm. 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm. 40.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia al cinghiale e alla volpe con il sistema della battuta.

- Art. 5) - I cacciatori non residenti in Sardegna che intendono esercitare la caccia nel territorio della Regione Sardegna con cani al seguito devono poter dimostrare che gli stessi cani risultino iscritti presso l'anagrafe canina della propria regione di residenza e siano in regola con le norme sanitarie vigenti.

- Art. 6) - Nel mese di gennaio 2012 è consentito l'esercizio della caccia esclusivamente alle specie di selvaggina di seguito riportate, nei tempi e con il rispetto delle modalità a fianco indicate:

1) Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

a) beccaccia, beccaccino, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello	Nei giorni 5 e 8 gennaio 2012 anche in forma vagante e con l'uso del cane.
b) alzavola, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moretta comune, moriglione, pavoncella e porciglione	Nei giorni 5, 8, 12, 15 e 19 gennaio 2012 anche in forma vagante e con l'uso del cane.
c) coniglio selvatico, volpe, colombaccio (<i>Columba palumbus</i>), cornacchia grigia e ghiandaia	Nei giorni 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 e 30 gennaio 2012 anche in forma vagante e con l'uso del cane.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 29968/DEC-A/44 DEL 23.12.2011

d) cinghiale	Nei giorni: 8, 15, 22, 29 e 30 gennaio anche con il sistema della battuta e con l'uso della munizione a palla unica.
--------------	--

2) Orario di caccia

La caccia è consentita secondo l'orario di seguito riportato:

dal 1° al 15 gennaio	dalle ore 6.45 alle ore 18.15 (orario solare)
dal 16 al 30 gennaio	dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (" ")

- Art. 7) - L'esercizio della caccia in Sardegna è vietato nei giorni 1 e 6 gennaio 2012.
- Art. 8) - La caccia alla volpe è consentita mediante il sistema della battuta nelle giornate stabilite per la caccia al cinghiale.
- Art. 9) - In una giornata di caccia il cacciatore non potrà abbattere più di 15 capi di selvaggina di cui:
- **coniglio** massimo 5 (cinque);
 - **anatidi** (*germano reale, fischione, mestolone, moretta comune, moriglione, alzavola*) massimo 10 (dieci) e per il *codone* massimo 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
 - **beccaccia** 3 capi giornalieri e 20 capi stagionali.

Nella stessa giornata di caccia il cacciatore potrà abbattere:

turdidi (*cesena, tordo bottaccio, tordo sassello*), **cornacchia grigia e ghiandaia**, sino ad un totale di capi tale che, durante la stessa giornata, non siano abbattuti complessivamente più di **30 capi** di selvaggina (ivi compresi i capi abbattibili ai precedenti commi).

Per quanto attiene la caccia al cinghiale, in una giornata non potranno essere abbattuti più di **3 cinghiali** ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di **15 cinghiali** per compagnia, composta da qualsiasi numero di cacciatori; ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta.

I capi di cui al comma precedente, abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in beneficenza, sotto le direttive dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Nell'arco di una giornata non si potranno altresì abbattere più di 2 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non più di 10 volpi per compagnia con il sistema della battuta.

- Art. 10) - Il cacciatore dovrà segnare in modo indelebile sul libretto venatorio contenuto nell'autorizzazione regionale, prima di iniziare l'esercizio venatorio, la data del giorno di caccia e i capi di selvaggina abbattuti appena incarnierati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 29968/DEC-A/44 DEL 23.12.2011

I capi di selvaggina migratoria abbattuti possono essere segnati alla fine della giornata di caccia.

La trasgressione di quanto previsto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa dell'art.31, lett. i) della legge 11/2/1992, n.157.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia trasmettere al termine dell'annata venatoria tramite la Provincia di appartenenza (in assenza degli A.T.C.) non oltre la data del 31/03/2012, all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente il foglio allegato al libretto venatorio, contenente le annotazioni sui capi di selvaggina abbattuta.

Su detto foglio dovranno altresì essere indicate le generalità del titolare e il comune di residenza.

Art. 11) - E' vietata l'esportazione del cinghiale (*Sus scrofa meridionalis*) dal territorio della Sardegna.

Solo i cacciatori muniti di regolare porto d'arma per uso di caccia e in possesso dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 2 del presente decreto, che si recano fuori del territorio della Sardegna, possono portare un numero di capi di selvaggina non superiore a quello consentito per una giornata a mente del precedente art. 9. Non può essere introdotto negli spazi destinati ai servizi di porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito nel comma precedente.

Per l'esportazione del cinghiale, delle sue parti, o dei relativi trofei della Sardegna, dovranno osservarsi le disposizioni sanitarie emanate dalle competenti Autorità.

Art. 12) - E' sempre vietato:

- uccidere o catturare qualsiasi specie di fauna selvatica non compresa nell'elenco sopra riportato;
- l'esercizio venatorio a rastrello in più di tre persone;
- la caccia alla folaga, ai palmipedi ed al coniglio selvatico con il sistema della battuta;
- l'acquisto, la vendita, la detenzione a scopo di vendita e qualsiasi forma di commercio di selvaggina viva o morta o parte di essa (senza l'apposita autorizzazione);
- la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia stata vietata la caccia. Tale divieto è esteso anche alla selvaggina cacciabile, in periodo di caccia chiusa, salvo rilascio di apposita autorizzazione;
- l'esercizio venatorio durante il primo anno di concessione del porto d'arma, se il titolare non è accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza di caccia da almeno tre anni;
- sparare agli uccelli posati su linee elettriche, telefoniche e similari;
- la caccia alla posta alla beccaccia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. 29968/DEC-A/44 DEL 23.12.2011

- l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra). E' vietato altresì sparare, con l'utilizzo di tale munizionamento, in direzione delle stesse zone ad una distanza inferiore a centocinquanta metri.

Art. 13) - E' fatto obbligo ai cacciatori e ai battitori l'uso del gilet ad alta visibilità durante l'esercizio della caccia organizzata con il sistema della battuta.

Art. 14) - Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le seguenti disposizioni vigenti in materia di:

- tutela della fauna selvatica ed attività venatoria (L. 157/92 – L.R. 23/98);
- aree naturali protette (L. 394/91);
- zone boscate percorse dal fuoco (L. 353/2000);
- misure di conservazione relative alle zone di protezione speciale (D. M. del 17 ottobre 2007);
- misure di tutela sanitarie stabilite dal D.A.I.S. in attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella regione Sardegna.

Art. 15) - Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la data di pubblicazione sul BURAS.

Cagliari, li 23 dicembre 2011

L'Assessore

Giorgio Oppi